



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo statale " Alfonso Casati "
via 1° Maggio – 20835 Muggiò (MB)
Tel: +390392709605 - Fax: +39039790918
cod.mecc. MBIC88300L - cod.fisc. 94580960154
e mail Dirigente: dirigente.casati@ic-casati.edu.it
e mail uffici: MBIC88300L@ISTRUZIONE.IT
pec : mbic88300l@pec.istruzione.it
sito web : www.ic-casati.edu.it

Circ. n. 18

Muggiò, 21.09.2026

- **Ai docenti a tempo determinato**
- **al personale ausiliario**
- **e di segreteria a tempo determinato**
- **al DSGA**
- **al Sito web**

OGGETTO: fruizione delle ferie da parte del personale docente e ATA con contratto a tempo determinato - Informativa e invito formale alla programmazione ed alla fruizione ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'art. 1 del D.L. 7 agosto 2026, n. 144

Si richiama l'attenzione del personale docente e ATA con contratto a tempo determinato sulla disciplina vigente in materia di fruizione delle ferie e, in particolare, sull'obbligo di procedere alla loro effettiva fruizione durante il periodo di validità del rapporto di lavoro.

L'art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, fatte salve le specifiche eccezioni previste dalla normativa vigente.

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha inoltre disciplinato la fruizione delle ferie del personale docente, prevedendone la fruizione durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali, con esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami di Maturità e alle attività valutative.

Per il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato, la disciplina della fruizione e dell'eventuale monetizzazione delle ferie è regolata dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, in relazione alla tipologia e alla durata del rapporto di lavoro.

In tale quadro si inserisce l'art. 1 del D.L. 7 agosto 2026, n. 144, che ha modificato l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, rafforzando gli obblighi del datore di lavoro in materia di effettiva fruizione delle ferie.

Il datore di lavoro, infatti, è tenuto a garantire la concreta possibilità di fruizione delle ferie attraverso gli strumenti organizzativi di propria competenza e a invitare formalmente il lavoratore a usufruirne, informandolo in tempo utile delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione.

Invito alla programmazione e fruizione delle ferie

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato è **formalmente invitato a verificare la propria situazione ferie e a presentare tempestivamente la relativa richiesta di fruizione**, compatibilmente con la durata del contratto e con le esigenze di servizio.

In particolare:

- **il personale docente** è invitato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, nel rispetto della normativa vigente;
- per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la fruizione potrà riguardare anche il periodo successivo alla conclusione delle lezioni e fino al 30 giugno, ove previsto e compatibile con la disciplina applicabile;
- **il personale ATA** provvederà alla programmazione delle ferie nei periodi individuati dall'Istituzione scolastica, tenuto conto delle esigenze organizzative e di servizio.

Per il personale docente, non potranno essere richieste ferie nei giorni in cui siano previste attività di scrutinio, esami di Stato, attività valutative, riunioni o ulteriori impegni di servizio previsti dal Piano annuale delle attività o comunque necessari ai fini dell'organizzazione scolastica.

Il personale interessato dovrà pertanto verificare il proprio saldo ferie e procedere alla relativa richiesta con congruo anticipo, utilizzando le modalità stabilite dall'Istituzione scolastica.

Mancata fruizione delle ferie

Si richiama espressamente l'attenzione del personale sul fatto che le ferie devono essere effettivamente fruite durante il rapporto di lavoro, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La presente comunicazione costituisce **formale invito alla fruizione delle ferie**, nonché informativa sulle conseguenze connesse alla loro eventuale mancata fruizione.

Qualora, a fronte del presente invito e della concreta possibilità di fruire delle ferie, la mancata fruizione sia riconducibile a una scelta consapevole del lavoratore, troveranno applicazione le conseguenze previste dalla normativa vigente, anche con riferimento al mancato riconoscimento del trattamento economico sostitutivo nei casi in cui lo stesso non sia dovuto.

Si invita, pertanto, tutto il personale interessato a procedere tempestivamente alla verifica delle ferie maturate e maturande e alla loro programmazione e fruizione entro il termine del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle esigenze organizzative dell'Istituzione scolastica.

La presente circolare costituisce formale informativa e invito alla fruizione delle ferie.

La pubblicazione sul Registro elettronico e sul sito web costituisce **notifica a tutti gli effetti** al personale interessato.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
 (prof.ssa Eleonora Ferrara)
 (firma autografa omessa ai sensi
 dell'art.3 D.Lgs. n.39/1993)